



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 58 DEL 20/03/2020**

OGGETTO

DISCIPLINA ATTUATIVA DELL'ART. 73 C. 1 DEL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 RELATIVA
ALLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con i decreto-legge n. 6/2020, 9/2020, 11/2020, 14/2020 e 18/2020 sono state adottate misure d'urgenza per contenere la diffusione del virus COVID-19 e adeguare, sostenere l'economia e adeguare il funziona della pubblica amministrazione alle condizioni determinate dall'epidemia;

VISTO in particolare l'art. 73 c. 1 del d.l. 18/2020 che dispone quanto segue: “1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

DATO ATTO che la Provincia di Reggio Emilia non ha in precedenza autonomamente normato la possibilità di svolgere le sedute degli organi collegiali con modalità digitali mediante videoconferenza;

RITENUTO di avvalersi dell'opportunità prevista dal richiamato art. 73 c. 1 e di disporre le norme attuative di dettaglio, come richiesto dall'ultimo periodo del comma 1;

VISTO l'allegato disciplinare delle sedute degli organi collegiali e ritenuto che esso sia conforme alle disposizioni di legge;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente ad interim del Servizio Affari Generali ai sensi del T.U. 267/2000;

DECRETA

DI APPROVARE la “Disciplina attuativa per la gestione telematica delle sedute del consiglio provinciale e dell'assemblea dei sindaci, durante l'emergenza COVID 19”, come risultante dal documento che allegato sub A) costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che il presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:

- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 20/03/2020

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

**DISCIPLINA ATTUATIVA PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E
DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI, DURANTE L'EMERGENZA COVID-19**

Art. 1 Ambito di applicazione

1. La presente disciplina viene adottata in deroga alle disposizioni regolamentari e statutarie in materia in applicazione dell'art. 73 comma 1 del d.l. 18/2020 (cd. "CuraItalia"), per il periodo della emergenza sanitaria da COVID 19 e stabilisce le modalità di dettaglio di svolgimento telematico delle riunioni dell'Assemblea dei Sindaci e del Consiglio della Provincia di Reggio Emilia.

Art. 2 Definizione

1. Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni degli organi elencati all'articolo all'art. 1, con partecipazione dei componenti, a distanza collegati tra loro mediante strumenti digitali.

Art. 3 Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di intervenire nella discussione e votare mediante videoconferenza.

3. Compatibilmente con la strumentazione tecnica disponibile, le sedute vengono audio e/o video registrate e conservate con le ordinarie modalità.

Art. 4 Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all'art. 1 per tutte le deliberare sulle materie di propria competenza. Considerata la natura emergenziale della presente disciplina, il presidente valuta la possibilità di rinvio di tutti gli oggetti non indifferibili.

2. Salvo non siano disponibili appropriati strumenti tecnologici, non sono posti all'ordine del giorno oggetti che richiedano votazioni in forma segreta.

Art. 5 Convocazione e deposito degli atti.

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali e il deposito degli atti avvengono mediante le vigenti modalità. Con la convocazione o con successiva comunicazione vengono inviati ai componenti degli organi, al segretario e agli altri soggetti che possono assistervi le istruzioni e le credenziali per l'accesso alla videoconferenza.

Art. 6. Svolgimento delle sedute.

1. Allo svolgimento delle sedute degli organi collegiali con modalità telematiche si applicano, per quanto compatibili, le discipline vigenti, in particolare, in materia di validità della seduta, svolgimento del dibattito, validità delle deliberazioni.

2. Il Segretario generale, o chi lo sostituisce, procede all'appello, verificando "a vista" la presenza dei componenti dell'organo. La seduta può aver avvio con una tolleranza non superiore a mezz'ora rispetto all'orario fissato per la riunione nella convocazione. Compatibilmente con le funzionalità tecniche del sistema, il numero legale è anche riscontrato mediante il report dei collegamenti al sistema. Il numero legale è verificato in corso di seduta esclusivamente su richiesta dei partecipanti, nei modi e forme previsti nei regolamenti di funzionamento del Consiglio o dell'assemblea.

3. La verbalizzazione avviene con le modalità ordinarie, compreso per quanto tecnicamente possibile, la registrazione integrale audio e/o video delle sedute.

Art. 7. Votazione.

1. In considerazione del limitato numero dei componenti del consiglio, le votazioni avvengono per chiamata nominale.

2. Le votazioni nell'Assemblea dei sindaci, avvengono per chiamata nominale, salvo non si valuti in corso di seduta la possibilità di utilizzare altre modalità che garantiscano comunque la piena e libera espressione della volontà dei componenti.

Art. 8. Entrata in vigore.

3. La presente disciplina entra immediatamente in vigore lo stesso giorno di pubblicazione del decreto Presidenziale di approvazione.

Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2020/416

Oggetto: DISCIPLINA ATTUATIVA DELL'ART. 73 C. 1 DEL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18
RELATIVA ALLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 18/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 58 DEL 20/03/2020

DISCIPLINA ATTUATIVA DELL'ART. 73 C. 1 DEL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18
RELATIVA ALLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA DEGLI ORGANI
COLLEGIALI

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 20/03/2020

IL SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.